

# **REGOLAMENTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICO FINANZIARIA IN FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO.**

**\*\*\*\*\***

## **TITOLO I FINALITA' DELL'ASSISTENZA**

### **ART 1. Finalità**

L'assistenza economica finalizzata (servizio civico) deve considerarsi come uno dei servizi base , in grado di rimuovere le cause che determinano situazioni di bisogno e di emergenza individuale e familiare.

Il contributo finanziario che viene erogato, pur non essendo risolutivo, dovrebbe comunque essere orientato sempre ad aggredire almeno alcuni aspetti della condizione di bisogno del singolo o del nucleo familiare.

Gli interventi di assistenza che il Comune effettua sono principalmente rivolti alla prestazione di forme di assistenza a persone e nuclei famigliari che si ritrovino momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;

### **Art.2 Destinatari**

Sono destinatari degli interventi i residenti nel territorio comunale che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale od inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.

## **TITOLO II**

### **FORME DELL'ASSISTENZA**

#### **Art.3**

##### **Assistenza economica continuativa**

- (1) È un intervento economico che consiste in un contributo mensile da erogare a persone sole o a nuclei familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari, di cui alla Tabella Allegato "A".
- (2) Detto intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo familiare interessato. L'erogazione del contributo potrà avere una durata massima di sei mesi, e potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate oppure il beneficiario più effettuare o si rifiuti di svolgere il servizio civico richiesto. Nel caso del perdurare della situazione la Giunta Comunale potrà valutare l'opportunità di procedere con un nuovo intervento in assenza di altri interventi.
- (3) L'ammontare del contributo è proporzionato alla situazione complessiva del richiedente e sulla base della somma appositamente stanziata in bilancio. Comunque tale somma non potrà essere superiore a Euro 300 mensili.
- (4) Ai soggetti richiedenti che devono essere per età e condizione fisica idonei a svolgere attività lavorativa, e ove le condizioni familiari permettano, l'assistenza economica continuativa verrà concessa solo e d'esclusivamente a seguito di prestazione lavorativa (servizio civico) di cui all'art. 5.
- (5) Le condizioni idonee a svolgere l'attività lavorativa, di cui al comma 4, saranno oggetto di valutazione e di conseguente relazione da parte dell'assistente sociale del Servizio socio assistenziale.

#### **Art.4**

##### **Assistenza economica temporanea**

- (1) Per assistenza economica temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono, fermo restando le disposizioni di cui alla Tabella Allegato "A".
- (2) L'Entità del contributo mensile è finalizzata al superamento della situazione contingente ed è proporzionata alla situazione complessiva del richiedente (di cui all'art.6).
- (3) Sono da considerarsi situazioni contingenti le seguenti ipotesi:
  - a) malattia di un componente del nucleo familiare tale da comportare un notevole esborso di denaro;
  - b) perdita delle fonti di reddito del capo famiglia;
  - c) morte del soggetto del sostentamento familiare;
  - d) ogni altro caso non specificatamente previsto assimilabile ai precedenti.

- (4) Qualora il richiedente sia in condizioni psico-fisiche idonee a svolgere attività lavorative, ove le condizioni familiari lo permettano, l'assistenza economica temporanea verrà concessa solo ed esclusivamente a seguito di prestazione lavorativa (Servizio Civico) di cui all'art. 5.
- (5) Le condizioni idonee a svolgere l'attività lavorativa, di cui al comma 4, saranno oggetto di valutazione e di conseguente relazione da parte dell'assistente sociale del Servizio socio assistenziale.

## **Art. 5**

### **Assistenza economica finalizzata (Servizio Civico)**

- (1) L'obiettivo principale del servizio è la disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo.  
Il servizio civico mira, mediante l'assegnazione di attività lavorativa, al sostegno economico delle famiglie bisognose o disagiate.
- (2) il predetto servizio coincide con l'assistenza economica continuativa e temporanea, di cui agli art. 3 e 4, ed è finalizzata a rendere partecipe il destinatario dell'intervento
- (3) si prevedono pertanto delle prestazioni che l'interessato deve svolgere mettendo a disposizione il suo impegno in uno dei seguenti settori organizzati dall'Amministrazione Comunale:
  - servizio di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali (palestre, impianti sportivi, edificio municipale, etc);
  - servizio sorveglianza minori che usufruiscano di trasporto pubblico comunale e/o di altri servizi direttamente gestiti dal Comune;
  - servizio di vigilanza presso le scuole;
  - servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
  - servizio di aiuto a persone disabili e anziani.
  - Servizio ambientale
- (4) Lo svolgimento delle suddette attività da parte degli utenti ammessi a beneficiare dell'assistenza continuativa o temporanea, non costituirà un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, in quanto prestazione avente carattere occasionale e non professionale, non soggetta a rigorosi orari e resa esclusivamente a favore del Comune. Il compenso forfetario pertanto non ha natura corrispettiva, rispetto alla prestazione di servizio, ma esclusivamente assistenziale.  
Tale erogazione non costituisce reddito di lavoro autonomo, né subordinato e non è soggetto ad alcuna ritenuta o I.V.A.
- (5) A carico del Comune viene attivata una polizza assicurativa INAIL ed una per la copertura della responsabilità civile.
- (6) La durata della prestazione coincide con quella dell'assistenza economica continuativa o dell'assistenza economica temporanea.

## **TITOLO III**

### **REQUISITI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA**

#### **Art.6**

#### **Requisiti per accedere all'assistenza**

- (1) Hanno diritto a sussidi assistenziali i nuclei famigliari o i singoli che abbiano una situazione economica prevista nell'Allegato "A";
- (2) Possono altresì essere erogati sussidi di carattere occasionale od eccezionale a coloro che, pur avendo una situazione reddituale superiore a quella prevista nella Tabella all'Allegato "A", abbiano affrontato spese straordinarie e documentabili di carattere non voluttuario e non procrastinabile. In questo caso, la decisione è riservata alla Giunta che vi provvede con motivata deliberazione.

#### **Art. 7**

#### **Procedimento per la richiesta di prestazioni**

- (1) I cittadini che ritengono di essere nelle condizioni di reddito o di bisogno previste dalla tabella all'allegato "A" possono inoltrare richiesta di sussidio da erogarsi nelle forme previste dagli art. del presente regolamento.
- (2) La domanda deve essere presentata direttamente all'ufficio Servizi sociali del Comune presso uffici comunali oppure presso l'Assistente sociale del servizio socio assistenziale.

#### **Art. 8**

#### **Procedura e accertamento istruttorio**

- (1) Il Responsabile dei servizi sociali del Comune, in fase istruttoria, richiede all'Assistente sociale relazione sulla situazione del nucleo familiare con particolare riferimento alle condizioni reddituali che hanno determinato lo stato di bisogno.
- (2) Il Responsabile dei servizi sociali del Comune controlla, attraverso gli organismi informativi di cui dispone il Comune, i dati di reddito dichiarati nella domanda.
- (3) Il Responsabile dei servizi sociali del Comune, terminata l'istruttoria, sulla base della somma appositamente prevista e disponibile in bilancio, valutate le domande già ricevute e l'entità dei contributi già erogati, propone alla Giunta Comunale gli interventi ritenuti opportuni.
- (4) Conseguentemente a quanto deciso e deliberato dalla Giunta, l'ufficio provvede all'erogazione dei sussidi monetari.

**Art.9**  
**Determinazione dell'entità del sussidio**

- (1) l'entità del sussidio è compreso tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di Euro 300 mensili, ed è individualmente rapportato all'entità dell'intervento realmente realizzabile da ciascuno così determinato: l'intervento dovrà comportare un impegno minimo di 20 ore mensili e il contributo sarà determinato dalla Giunta la quale potrà prendere come parametro di riferimento il numero delle ore impiegate per svolgere il servizio civico

## ALLEGATO “A”

TIPOLOGIA DELL'ASSISTENZA	PARAMETRO ISEE
Assistenza Economica continuativa	ISEE <6.000
Assistenza economica temporanea	ISEE <8.250